REGOLAMENTO (CEE) N. 2603/88 DELLA COMMISSIONE

del 19 agosto 1988

che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di uve da tavola originarie di Cipro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2238/88 (2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento, sia istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa ; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 830/88 della Commissione, del 29 marzo 1988, che fissa, per la campagna 1988, i prezzi di riferimento delle uve da tavola (3), fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 51,13 ECU per 100 kg netti per il periodo dal 21 luglio al 31 agosto 1988 ;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72 ; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72 ;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2118/74 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/85 (5), i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati ;

considerando che per le uve da tavola originarie di Cipro il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento ; che una tassa di compensazione deve essere istituita per dette uve da tavola ;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo d'entrata :

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (7),

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

È percepita all'importazione di uve da tavola (codici NC 0806 10 15 e 0806 10 19), originarie di Cipro, una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 11,55 ECU per 100 kg netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 agosto 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 1.
(3) GU n. L 85 del 30. 3. 1988, pag. 16.
(4) GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.
(5) GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.
(6) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
(7) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.